

### ***Nuovo termine per emissione della fattura elettronica dal 1° di luglio***

A partire dal 1° luglio 2019 vengono modificati termini per l'emissione della fattura elettronica immediata, quindi mancante del DDT, o per le fatture di servizi o professionali. Fino al 30.06.2019 tale tipo di fattura elettronica può essere inviata allo SDI entro la liquidazione IVA:

- del mese per i contribuenti mensili;
- del trimestre per i contribuenti trimestrali.

Dal 01.07.2019 tutti i contribuenti (mensili e trimestrali) devono rispettare il termine di 10 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione.

A partire dal 1° luglio 2019 scade il periodo di moratoria che prevedeva la sospensione delle sanzioni in caso di emissione tardiva della fattura.

Pertanto, i contribuenti che violano il termine entro il quale emettere la fattura saranno soggetti alle sanzioni indicate nel Decreto Legislativo n.ro 127/2015 e Decreto Legislativo n.ro 471/1997 che prevedono nel caso di violazione degli obblighi di documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA una sanzione amministrativa compresa tra il 90 ed il 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato. Se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione va da 250,00 euro a 2.000,00 euro.

***NOTA: è possibile che entro il 30.06.2019 venga approvato un nuovo emendamento che sposti questo termine da 10 a 15 giorni. Seguiranno aggiornamenti.***

Nella seguente tabella si analizzano le principali casistiche di fatturazione ed i relativi adempimenti:

<b>Casistiche</b>	<b>Fino al 30.06.2019</b>	<b>Dal 01.07.2019</b>
<b>Cessione di merce non da D.D.T. (fattura immediata)</b>	Possibilità di inviare la fattura allo SDI entro la liquidazione IVA del mese (per i contribuenti mensili) o del trimestre (per i contribuenti trimestrali).	La fattura deve essere inviata allo SDI entro 10 (forse 15) giorni dal momento di effettuazione dell'operazione.
<p><i>Esempio: il 5 luglio 2019 viene effettuata una cessione di merce senza D.D.T. La fattura di vendita deve essere datata 5 luglio (giorno di effettuazione dell'operazione) e dovrà essere inviata allo SDI entro il 15 luglio (10 giorni dall'effettuazione dell'operazione).</i></p>		
<b>Prestazione di servizi</b>	Per le prestazioni di servizi valgono le stesse regole illustrate per la fattura immediata.	Per le prestazioni di servizi valgono le stesse regole illustrate per la fattura immediata.
<b>Cessione di merce da D.D.T. (fattura differita)</b>	La fattura deve essere inviata allo SDI seguendo la regola: data fattura = data invio a SDI.	Continua ad essere valida la regola: data fattura = data invio a SDI.
<p><i>Esempio: Alla fine del mese di luglio la società deve emettere la fattura di vendita riepilogativa dei vari D.D.T per le consegne effettuate nello stesso mese di luglio. La data della fattura di vendita deve essere uguale a quella di invio della stessa allo SDI. Si consiglia di emettere fattura negli ultimi giorni del mese cui fanno riferimento i D.D.T. Se ciò non fosse possibile, la fattura deve essere comunque emessa entro il 10 del mese successivo. Il SDI ha tempo 5 giorni per accettare/scartare la fattura. Se la stessa non dovesse essere effettuata entro il 10 del mese si incorre nel rischio di non concedere al SDI il tempo necessario per elaborarla.</i></p>		